

Giunta Regionale della Campania - Deliberazione n° 248 del 24 gennaio 2003 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania". Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica (con allegati).

PREMESSO:

CHE con Deliberazione n. 5447 del 7.11.2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18.11.2002, la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania inserendo nella nuova classificazione Comuni che prima non vi erano compresi ed attribuendo a Comuni già classificati sismici dallo Stato una diversa categoria sismica che si riflette sia sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni e sia sulla strumentazione urbanistica;

ATTESO che, per l'effetto dell'inserimento nell'elenco dei Comuni sismici, detti Comuni sono tenuti ad osservare le prescrizioni contenute, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nella Legge Regionale 7 gennaio 1983 n. 9, in ordine agli strumenti urbanistici, da adottarsi, adottati e vigenti.

ATTESO, inoltre, che per l'effetto dell'attribuzione della categoria sismica superiore, vale a dire dell'incremento del grado di sismicità, i Comuni già classificati sismici, sono tenuti ad approvare, con deliberazione consiliare, da assumersi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002, una relazione recante la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già predisposte ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 9 del 1983, e delle risultanze delle indagini geologiche-tecniche e geognostiche, già predisposte ai sensi dell'art. 14 della medesima legge regionale, con la nuova categoria sismica ad essi attribuita dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale. Qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultano incompatibili con la nuova categoria sismica occorrerà procedere all'adeguamento delle stesse e alla conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici;

RITENUTO opportuno, per gli effetti sopra evidenziati, emanare apposita circolare, recante le modalità ed i tempi entro cui i Comuni della Regione Campania, debbono assolvere agli obblighi scaturenti dall'inserimento nell'elenco dei Comuni sismici, ovvero dall'attribuzione della categoria sismica superiore;

PROPONE; e la Giunta, in conformità, A VOTI UNANIMI

DELIBERA

sulla base di quanto riportato nella narrativa del presente provvedimento, che qui si intende integralmente trascritto, DI APPROVARE l'allegato testo recante: Deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania". Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Presidente
Bassolino

Ai Comuni della
Regione Campania
LORO SEDI

Alle Province di
AVELLINO
BENEVENTO
CASERTA
NAPOLI
SALERNO
LORO SEDI

Alle Comunità Montane
Della Regione Campania
LORO SEDI

Al Comitato Tecnico Regionale
S E D E

Alle Sezioni provinciali
di Avellino, Benevento, Caserta,
Napoli e Salerno
del Comitato Tecnico Regionale, integrate ai sensi dell'articolo 5
della legge regionale
20 marzo 1982 n. 14
LORO SEDI

Deliberazione della Giunta Regionale n. 5447 del 7 novembre 2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania". Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 5447 del 7 novembre 2002, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 18 novembre 2002, ha approvato l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania inserendo nella nuova classificazione Comuni che prima non vi erano compresi ed attribuendo a Comuni già classificati sismici dallo Stato una diversa categoria sismica che si riflette sia sulle norme tecniche da osservarsi per le costruzioni e sia sulla strumentazione urbanistica.

Alla deliberazione della Giunta Regionale è allegato l'elenco aggiornato dei Comuni sismici della Campania, comprendente sia quelli classificati sismici dallo Stato con provvedimenti che si sono succeduti dal 1909 al 1984 (in ordine ai quali, come si è evidenziato innanzi, la Giunta Regionale è intervenuta variando, per taluni di essi, la precedente categoria sismica) sia i Comuni inseriti nella classificazione sismica dalla Giunta Regionale, con la deliberazione n. 5447/2002, i quali sono contrassegnati dalle lettere N.C. cui fanno seguito le relative categorie sismiche.

I Comuni inseriti nella classificazione sismica dalla Giunta Regionale sono i seguenti:

Provincia di Caserta

Categoria Sismica

1) Canello ed Arnone	C.S.= 3
2) Carinola	C.S.= 2
3) Casaluce	C.S.= 2
4) Casapesenna	C.S.= 2
6) Castel Volturno	C.S.= 3
7) Falciano del Massico	C.S.= 2
8) Francolise	C.S.= 2
9) Frignano	C.S.= 2

10) Grazzanise	C.S. = 2
11) Lusciano	C.S. = 2
12) Mondragone	C.S. = 3
13) Parete	C.S. = 2
14) San Cipriano d'Aversa	C.S. = 2
15) San Marcellino	C.S. = 2
16) Santa Maria La Fossa	C.S. = 2
17) Trentola Ducenta	C.S. = 2
18) Villa di Briano	C.S. = 2
19) Villa Literno	C.S. = 2

Provincia di Napoli

1) Agerola	C.S. = 3
2) Anacapri	C.S. = 3
3) Capri	C.S. = 3
4) Massa Lubrese	C.S. = 3
5) Meta	C.S. = 3
6) Ottaviano	C.S. = 2
7) Piano di Sorrento	C.S. = 3
8) Pimonte	C.S. = 3
9) Poggioreale	C.S. = 2
10) Pomigliano d'Arco	C.S. = 2
11) San Giuseppe Vesuviano	C.S. = 2
12) Sant'Agnello	C.S. = 3
13) Sant'Anastasia	C.S. = 2
14) Somma Vesuviana	C.S. = 2
15) Sorrento	C.S. = 3
16) Vico Equense	C.S. = 3

Provincia di Salerno

1) Agropoli	C.S. = 3
2) Amalfi	C.S. = 3
3) Ascea	C.S. = 3
4) Atrani	C.S. = 3
5) Camerata	C.S. = 3
6) CasalVelino	C.S. = 3
7) Castellabate	C.S. = 3
8) Castelnuovo Cilento	C.S. = 3
9) Centola	C.S. = 3
10) Ceraso	C.S. = 3
11) Cetara	C.S. = 3
12) Cicerale	C.S. = 3
13) Conca dei Marini	C.S. = 3
14) Cuccaro Vetere	C.S. = 2
15) Furore	C.S. = 3
16) Futani	C.S. = 2
17) Giungano	C.S. = 2
18) Laureana Cilento	C.S. = 3
19) Lustra	C.S. = 3
20) Maiori	C.S. = 3
21) Minori	C.S. = 3
22) Montecorice	C.S. = 3
23) Montano Antilia	C.S. = 2
24) Monteforte Cilento	C.S. = 2
25) Ogliastro Cilento	C.S. = 3
26) Omignano	C.S. = 3
27) Orria	C.S. = 2

28) Perdifumo	C.S.= 3
29) Perito	C.S.= 3
30) Pisciotta	C.S.= 3
31) Pollica	C.S.= 3
32) Positano	C.S.= 3
33) Praiano	C.S.= 3
34) Prignano Cilento	C.S.= 3
35) Ravello	C.S.= 3
36) Rutino	C.S.= 3
37) Salento	C.S.= 3
38) San Mauro Cilento	C.S.= 3
39) San Mauro La Bruca	C.S.= 3
40) Scala	C.S.= 3
41) Serramezzana	C.S.= 3
42) Sessa Cilento	C.S.= 3
43) Stella Cilento	C.S.= 3
44) Torchiara	C.S.= 3
45) Tramonti	C.S.= 3
46) Trentinara	C.S.= 2

Per effetto del loro inserimento nell'elenco dei Comuni sismici, i suddetti Comuni classificati sismici dalla Giunta Regionale sono obbligati, come ogni altro Comune già sismico, ad osservare oltre che le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64 (recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche") e successive modificazioni ed integrazioni, le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 5 febbraio 1996 e le relative istruzioni applicative di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 65 AA.GG. del 10 aprile 1997 anche le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (recante "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico") ed, in particolare, per quanto concerne gli strumenti urbanistici, le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della precitata legge regionale, le quali, ai fini della prevenzione del rischio sismico, prevedono adempimenti obbligatori a carico dei Comuni sismici per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Su tali disposizioni è necessario soffermarsi distintamente, qui di seguito, per favorirne l'applicazione.

Articolo 11 - Strumenti urbanistici generali

L'articolo 11 della legge regionale n. 9/1983, concernente gli strumenti urbanistici generali, e loro varianti (generali e parziali, di adeguamento e speciali), non ancora adottati, stabilisce che prima della formazione, revisione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, i comuni sismici sono obbligati a predisporre indagini geologico-geognostiche al fine della prevenzione del rischio sismico. I risultati delle indagini prescritte dall'articolo 11, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, devono essere trascritti nei seguenti elaborati:

- a) relazione generale illustrativa, nella quale devono essere indicate le metodologie seguite nelle indagini e commentati i risultati ottenuti;
- b) carta geolitologica;
- c) carta della stabilità;
- d) carta idrogeologica;
- e) carta della zonazione del territorio di prospettiva sismica.

Le indagini prescritte dall'articolo 11 non assorbono lo studio geologico-geotecnico prescritto per tutti i Comuni (sismici e non sismici) dal D.M. 11 marzo 1988, punto H, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 1988.

I risultati delle indagini prescritte dall'articolo 11, come si evince dal suo terzo ed ultimo comma, (così come quelle specifiche prescritte dal citato D.M. 11 marzo 1988) sono vincolanti sia per il progettista sia per quanti intervengono con pareri, approvazioni e controlli sui contenuti degli strumenti urbanistici, nel senso che nessuno di essi può prescindere o discostarsi dai risultati delle indagini predette senza incorrere in vizi di legittimità dei propri atti e in responsabilità. In altri termini, i risultati delle indagini concorrono alla formazione della volontà dei soggetti ed organi (Comuni, progettista, Comitato Tecnico Regionale e sue articolazioni, etc.) che intervengono nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici e sui contenuti degli stessi.

La natura vincolante delle indagini prescritte dall'articolo 11 (così come la natura vincolante delle indagini prescritte dal punto "H" del D.M. 11 marzo 1988) e la loro conseguente incidenza sui contenuti degli strumenti urbanistici fanno sì che gli elaborati nei quali le indagini devono essere trascritte e commentate dal geologo sono propedeutici all'elaborazione del progetto urbanistico e devono essere allegati al medesimo progetto come parte integrante dello stesso.

Articolo 12 - Contenuti delle carte

L' articolo 12 della legge regionale n. 9/1983 detta le direttive prescrittive per la compilazione della relazione generale illustrativa e dei suoi allegati costituiti dalla Carta geolitologica, dalla Carta della stabilità, dalla Carta idrogeologica e dalla Carta della zonazione del territorio comunale di prospettiva sismica.

La relazione illustrativa e le Carte, compilate dal geologo, come si è già evidenziato, sono propedeutiche alla redazione del progetto dello strumento urbanistico e una volta compilate vanno consegnate al progettista incaricato della stesura del progetto dello strumento urbanistico, il quale non può assolutamente prescindere nella elaborazione del progetto urbanistico dalle risultanze delle indagini trascritte nella relazione generale e nelle carte.

Dalle risultanze delle indagini anzidette non è superfluo ribadirlo, non può prescindere altresì nessuno dei soggetti che intervengono nella definizione dello strumento urbanistico.

Articolo 13 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti ed in itinere

L'articolo 13 della legge regionale n. 9/1983 dispone l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici generali vigenti ed in itinere alle risultanze delle indagini geologico-geognostiche prescritte dall'articolo 11.

Ai sensi del medesimo articolo 13, l'adeguamento dei suddetti strumenti urbanistici deve avvenire nel termine perentorio di dodici mesi, con le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali siano vigenti ovvero adottati e non ancora presentati per l'approvazione alla data del 18 novembre 2002, il termine di dodici mesi per l'adeguamento decorre dalla stessa data;
- b) nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali, alla data del 18 novembre 2002, siano stati adottati e già presentati per l'approvazione, il termine di dodici mesi per l'adeguamento decorre dalla data dell'intervenuta approvazione. Al riguardo occorre osservare che è evidente l'intenzione del legislatore di far effettuare l'adeguamento del piano dopo che lo strumento urbanistico generale sia ritornato al Comune, la qual cosa avviene successivamente al controllo di conformità e alla pubblicazione dello strumento urbanistico generale sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Pertanto la locuzione "intervenuta approvazione", di cui al secondo comma dell'art. 13, va riferita all'approvazione dello strumento urbanistico generale sottoposto al controllo di conformità e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

L'articolo 13 dispone inoltre che, qualora un Comune non provveda al prescritto adeguamento dello strumento urbanistico generale nel termine perentorio fissato dalle sue disposizioni, è tenuto ad intervenire in via sostitutiva l'Ente delegato con l'obbligo di provvedere sia alla predisposizione delle indagini sia all'adeguamento dello strumento urbanistico generale alle risultanze delle stesse.

L'Ente delegato va individuato nell'Ente competente ad approvare, ai sensi della legge regionale 20 marzo 1982 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, lo strumento urbanistico generale del Comune inadempiente.

Va sottolineato infine che, nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale adottato non risulti ancora trasmesso per l'approvazione alla data del 18 novembre 2002, la trasmissione dello stesso all'Ente delegato competente per l'approvazione potrà avvenire dopo che saranno state predisposte le indagini propedeutiche prescritte dall'articolo 11 e dopo che saranno state introdotte nello strumento urbanistico generale adottato le necessarie variazioni.

L'adeguamento va esteso anche alle varianti.

Articolo 14 - Strumenti urbanistici esecutivi

Ai fini della prevenzione del rischio sismico, l'articolo 14 prescrive indagini anche per gli strumenti urbanistici esecutivi:

- a) da adottarsi;
- b) adottati e non ancora approvati;

- c) approvati ma per i quali non è stata iniziata l'attuazione.
- d) Tali indagini geologiche-tecniche e geognostiche, diverse e distinte da quelle prescritte dagli articoli 11 e 12 per gli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, devono essere predisposte come segue:
- e) qualora lo strumento urbanistico esecutivo, sia da adottarsi, le indagini devono essere predisposte prima della sua formazione;
- f) qualora lo strumento urbanistico esecutivo sia stato già adottato alla data del 18 novembre 2002 e alla stessa data non sia stato ancora approvato, le indagini devono essere predisposte prima dell'approvazione. In tal caso, il procedimento resta sospeso e riprenderà il proprio svolgimento dopo l'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico adottato alle risultanze delle indagini;
- g) qualora lo strumento urbanistico esecutivo risulti già approvato alla data del 18 novembre 2002 e alla stessa data non ne sia stata ancora iniziata l'attuazione, questa resta sospesa e potrà essere avviata soltanto dopo l'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico esecutivo approvato alle risultanze delle indagini antisismiche.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 14 stabiliscono inoltre in che cosa debbano consistere le indagini e con quali modalità le stesse debbano essere eseguite. Il quarto comma poi dispone che i risultati delle indagini devono essere trascritti in un'apposita relazione generale, corredata da disegni e carte. Detta relazione deve illustrare il piano delle indagini eseguite, le verifiche e le risultanze delle stesse in modo da fornire una chiara visione delle caratteristiche geologiche e geotecniche delle aree interessate dallo strumento urbanistico esecutivo. La mancanza delle indagini rende illegittimi gli atti posti in essere.

Va sottolineato infine che, qualora il Comune provveda agli adempimenti suindicati prima che siano stati adeguati gli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'articolo 13, gli strumenti urbanistici esecutivi dovranno essere accompagnati oltre che dalle indagini prescritte dall'articolo 14 anche da quelle prescritte per il piano regolatore generale, limitatamente alla parte di territorio comunale interessata dallo strumento urbanistico esecutivo.

Articolo 15 - Responsabilità e necessità del parere sismico

L'articolo 15, al primo comma, prevede la responsabilità: a) del geologo, per le indagini e le verifiche eseguite; b) del progettista del piano, che prescinde dalle risultanze delle indagini e delle verifiche nella elaborazione del progetto; c) di ogni altro soggetto che, intervenendo nello strumento urbanistico, lo modifichi in contrasto con le risultanze delle indagini e delle verifiche.

L'articolo 15, poi, al secondo comma, prevede che sugli strumenti urbanistici deve essere acquisito il parere di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64. Tale parere, obbligatorio e vincolante, è richiesto ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, e loro varianti, con le condizioni geomorfologiche del territorio. Esso è reso dalle Sezioni provinciali del Comitato Tecnico Regionale integrate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 1982 n. 14, con le seguenti modalità:

- a) in ordine agli strumenti urbanistici generali, e loro varianti, il parere sismico è reso congiuntamente al parere urbanistico. In altri termini, allorché la Sezione provinciale competente riceve dall'Ente delegato la richiesta di parere ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14/1982, essa esprime un unico parere comprendente sia gli aspetti urbanistici che quelli sismici dello strumento urbanistico esaminato, avendo cura che il giudizio sismico non sia mai sottinteso ma sempre esplicito;
- b) in ordine agli strumenti urbanistici esecutivi, invece, il giudizio di compatibilità sismico dello strumento urbanistico, reso dalla Sezione provinciale competente, deve essere: 1) preventivo all'adozione dello strumento urbanistico, se questo è da adottarsi; 2) preventivo all'adeguamento, quando trattasi di strumento urbanistico esecutivo adottato e non ancora approvato; 3) preventivo all'adeguamento quando trattasi di strumento urbanistico esecutivo approvato ma del quale non è stata ancora iniziata l'attuazione.

La mancanza del parere sismico rende illegittimo lo strumento urbanistico.

I Comuni già classificati sismici dallo Stato, ai quali è stata attribuita una categoria sismica superiore dalla Giunta Regionale, sono i seguenti:

Provincia di Avellino	legenda: VC vecchia categoria	NC nuova categoria
1. Andretta	2	1
2. Cairano	2	1
3. Calabritto	2	1
4. Calitri	2	1
5. Caposele	2	1
6. Castelfranci	2	1
7. Chianche	2	1
8. Conza della Campania	2	1
9. Fontanarosa	2	1
10. Frigento	2	1
11. Gesualdo	2	1
12. Grottole	2	1
13. Guardia Lombardi	2	1
14. Lapio	2	1
15. Lioni	2	1
16. Luogosano	2	1
17. Mirabella Eclano	2	1
18. Montemiletto	2	1
19. Morra De Sanctis	2	1
20. Paternopoli	2	1
21. Petruro Irpino	2	1
22. Pietradefusi	2	1
23. Rocca San Felice	2	1
24. San Mango sul Calore	2	1
25. Santa Paolina	2	1
26. Sant'Andrea Di Conza	2	1
27. Sant'Angelo all'Esca	2	1
28. Sant'Angelo dei Lombardi	2	1
29. Sturno	2	1
30. Taurasi	2	1
31. Teora	2	1
32. Torella dei Lombardi	2	1
33. Torre le Nocelle	2	1
34. Torrioni	2	1
35. Tufo	2	1
36. Venticano	2	1
37. Villamaiana	2	1

Provincia di Benevento	VC vecchia categoria	NC nuova categoria
1. Apollosa	2	1
2. Benevento	2	1
3. Calvi	2	1
4. Campolattaro	2	1
5. Campoli Del Monte Taburno	2	1
6. Casalduni	2	1
7. Castelpagano	2	1
8. Castelpoto	2	1
9. Castelvenere	2	1
10. Cautano	2	1
11. Cerreto Sannita	2	1
12. Circello	2	1
13. Colle Sannita	2	1
14. Cusano Mutri	2	1
15. Faicchio	2	1
16. Foglianise	2	1
17. Fragneto l'Abate	2	1
18. Fragneto Monforte	2	1
19. Guardia Sanframondi	2	1
20. Morcone	2	1
21. Paupisi	2	1
22. Pietraroja	2	1
23. Pietrelcina	2	1
24. Ponte	2	1
25. Pontelandolfo	2	1
26. San Giorgio del Sannio	2	1
27. San Giorgio la Molara	2	1
28. San Leucio del Sannio	2	1
29. San Lorenzello	2	1
30. San Lorenzo Maggiore	2	1
31. San Lupo	2	1
32. San Marco dei Cavoti	2	1
33. San Martino Sannita	2	1
34. San Nazario	2	1
35. San Nicola Manfredi	2	1
36. Santa Croce del Sannio	2	1
37. Sant'Angelo a Cupolo	2	1
38. Sassinoro	2	1
39. Torrecuso	2	1
40. Vitulano	2	1

Provincia di Caserta	VC vecchia categoria	NC nuova categoria
1. Aversa	3	2
2. Carinara	3	2
3. Castello del Matese	2	1
4. Cesa	3	2
5. Gioia Sannitica	2	1
6. Gricignano di Aversa	3	2
7. Marcianise	3	2
8. Orta di Atella	3	2
9. Piedimonte Matese	2	1
10. San Gregorio Matese	2	1
11. San Potito Sannitico	2	1
12. San Tammaro	3	2
13. Sant'Arpino	3	2
14. Succivo	3	2
15. Teverola	3	2

Provincia di Napoli	VC vecchia categoria	NC nuova categoria
16. Acerra	3	2
17. Afragola	3	2
18. Arzano	3	2
19. Brusciano	3	2
20. Caiavano	3	2
21. Calvizzano	3	2
22. Carbonara di Nola	3	2
23. Cardito	3	2
24. Casalnuovo di Napoli	3	2
25. Casandrino	3	2
26. Casavatore	3	2
27. Casoria	3	2
28. Castello di Cisterna	3	2
29. Crispano	3	2
30. Frattamaggiore	3	2
31. Frattaminore	3	2
32. Giugliano in Campania	3	2
33. Grumo Nevano	3	2
34. Marano di Napoli	3	2
35. Mariglianella	3	2
36. Marigliano	3	2
37. Melito di Napoli	3	2
38. Mugnano di Napoli	3	2
39. Napoli	3	2
40. Palma Campania	3	2
41. Qualiano	3	2
42. Quarto	3	2
43. San Gennaro Vesuviano	3	2
44. San Vitaliano	3	2
45. Sant'Antimo	3	2
46. Saviano	3	2
47. Scisciano	3	2
48. Striano	3	2
49. Villaricca	3	2
50. Volla	3	2

Provincia di Salerno	VC vecchia categoria	NC nuova categoria
1. Albanella	3	2
2. Alfano	3	2
3. Altavilla Silentina	3	2
4. Aquara	3	2
5. Atena Lucana	2	1
6. Baronissi	3	2
7. Battipaglia	3	2
8. Buccino	2	1
9. Buonabitacolo	2	1
10. Caggiano	2	1
11. Campora	3	2
12. Cannalonga	3	2
13. Castel San Giorgio	3	2
14. Castel San Lorenzo	3	2
15. Castelvita	3	2
16. Castelnuovo di Conza	2	1
17. Castiglione dei Genovesi	3	2
18. Celle di Bulgheria	3	2
19. Colliano	2	1
20. Controne	3	2
21. Felitto	3	2
22. Fisciano	3	2
23. Gioi	3	2
24. Laurino	3	2
25. Laurito	3	2
26. Laviano	2	1
27. Magliano Vetere	3	2
28. Mercato San Severino	3	2
29. Moio della Civitella	3	2
30. Montesano sulla Marcellana	2	1
31. Novi Velia	3	2
32. Padula	2	1
33. Pellezzano	3	2
34. Pertosa	2	1
35. Polla	2	1
36. Pontecagnano Faiano	3	2
37. Ricigliano	2	1
38. Roccadaspide	3	2
39. Roccagloriosa	3	2
40. Roccapiemonte	3	2
41. Rofrano	3	2
42. Romagnano al Monte	2	1
43. Sala Consilina	2	1
44. Salerno	3	2
45. Salvitelle	2	1
46. San Cipriano Picentino	3	2
47. San Giovanni a Piro	3	2
48. San Gregorio Magno	2	1
49. San Mango Piemonte	3	2
50. San Valentino Torio	3	2
51. Santomenna	2	1
52. Sarno	3	2
53. Siano	3	2
54. Stio	3	2
55. Torre Orsaia	3	2
56. Valle dell'Angelo	3	2
57. Vallo Della Lucania	3	2

Per effetto dell'attribuzione della categoria sismica superiore, vale a dire dell'incremento del grado di sismicità, i predetti Comuni, atteso che:

- la delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, ha disposto la nuova "macrozonazione" sismica regionale, definibile come individuazione di aree che sono soggette ad un terremoto di una certa entità massima, in un dato intervallo di tempo;
- la L.R. 9/83, ai fini della redazione degli strumenti urbanistici, prescrive la "microzonazione" sismica del territorio, intesa come un insieme di procedure che hanno lo scopo di valutare con maggior dettaglio, nelle aree di macrozonazione sopra definite, le differenze di intensità massima dovute a differenti situazioni geologiche;
- la varietà delle situazioni geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e geotecniche, presenti nell'ambito di un territorio comunale possono determinare un'amplificazione locale dell'intensità sismica di macrozonazione;
- l'aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002, comporta un aumento della pericolosità connessa a cedimenti, liquefazioni, collasso di cavità, instabilità dei versanti, neoformazione e/o riattivazione di frane, ecc.;
- l'aggiornamento della classificazione sismica comporta anche, in adempimento al D.M. LL.PP. 16.1.1996, emanato ai sensi della L. 64/1974, variazioni nelle altezze massime dei nuovi edifici e limitazioni dell'altezza in funzione alla larghezza stradale, che incidono sulle scelte degli strumenti urbanistici medesimi;

sono tenuti ad approvare, con deliberazione consiliare, da assumersi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di G.R. n. 5447 del 7 novembre 2002, una relazione recante la verifica della compatibilità delle risultanze delle indagini geologiche-geognostiche, già predisposte ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale n. 9 del 1983, e delle risultanze delle indagini geologiche-tecniche e geognostiche, già predisposte ai sensi dell'art. 14 della medesima legge regionale, con la nuova categoria sismica ad essi attribuita dalla predetta deliberazione della Giunta Regionale. Qualora le risultanze delle indagini già predisposte risultano incompatibili con la nuova categoria sismica occorrerà procedere all'adeguamento delle stesse e alla conseguente variante di adeguamento agli strumenti urbanistici.